



**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO  
DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI  
DELL'UNIVERSITÀ DI PARMA**

*( ultima revisione 11 luglio 2018 )*

**Art. 1 - OGGETTO.**

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università degli Studi di Parma (d'ora in poi: Dipartimento), secondo quanto previsto dal vigente Statuto dell'Ateneo.

**Art. 2 - AUTONOMIA DIPARTIMENTALE.**

1. Il Dipartimento è struttura scientifica e didattica dell'Università degli Studi di Parma, che ha il compito di promuovere e organizzare aggregazioni di Settori scientifico-disciplinari omogenei per fine e/o per metodo nelle attività di ricerca e nelle attività didattiche, nonché nei relativi insegnamenti, afferenti a uno o più Corsi di studio.

2. Al Dipartimento, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto d'Ateneo, sono attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative e delle attività, rivolte all'esterno, alle medesime correlate o accessorie.

3. Al Dipartimento è riconosciuta autonomia finanziaria, amministrativa e negoziale nell'ambito delle previsioni di legge, dello Statuto e del Regolamento generale di Ateneo. L'organizzazione del Dipartimento è espressione dell'autonomia universitaria e risponde, primariamente, alle esigenze della ricerca e della didattica.

4. Il Dipartimento promuove, coordina e gestisce le attività di ricerca, assicurando e garantendo l'autonomia dei Docenti afferenti e la loro libertà di organizzare, predisporre, svolgere le attività connesse alla ricerca e al loro diritto di accedere direttamente ai finanziamenti.

5. Le tematiche di ricerca, le aree, i macrosettori, i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di pertinenza del Dipartimento sono indicati nell'Allegato A, che è parte integrante del presente Regolamento.

**Art. 3 - FUNZIONI DEL DIPARTIMENTO.**

1. Al Dipartimento spettano le attribuzioni previste dall'art. 21 dello Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dalle norme vigenti.

2. In particolare, allo stesso competono:

a) l'elaborazione del piano triennale di sviluppo, aggiornabile annualmente, delle attività di ricerca che preveda la definizione delle principali aree di attività di ricerca e delle relative modalità di finanziamento: tutte le attività di ricerca sopraindicate sono subordinate alla

verifica della disponibilità di strutture, servizi e strumentazione per la loro realizzazione;

b) l'elaborazione del piano triennale di sviluppo, aggiornabile annualmente, finalizzato a garantire la sussistenza dei requisiti minimi per l'istituzione di Corsi di studio, nonché la sostenibilità dell'offerta formativa;

c) la promozione di collaborazioni e convenzioni con soggetti pubblici e privati, nonché la diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche, oltre alle attività volte all'assicurazione della qualità della didattica e della ricerca, di concerto con il Presidio della qualità e il Nucleo di Valutazione d'Ateneo;

d) il monitoraggio sul raggiungimento degli indicatori di *performance* relativi ai Settori scientifico-disciplinari, riferiti alle attività di ricerca, di didattica e amministrativo-gestionali e del trasferimento delle conoscenze sul territorio;

e) le attività di consulenza scientifica e tecnologica svolte sulla base di contratti e convenzioni con terzi;

f) l'integrazione fra scienza e tecnologia, anche attraverso la valorizzazione e il trasferimento dei risultati della ricerca;

g) la diffusione del concetto di sostenibilità attraverso il rafforzamento della didattica, della ricerca e della terza missione;

h) la proposta motivata, al Rettore, riguardante:

- l'istituzione di Corsi di studio e della loro organizzazione per quanto di competenza, autonomamente o coordinatamente ad altri Dipartimenti, eventualmente mediante le Scuole;

- l'istituzione di Corsi di dottorato di ricerca, Scuole di specializzazione, Master universitari, Corsi di perfezionamento e di alta formazione e Scuole di studi superiori, tirocini formativi attivi, percorsi abilitanti speciali, e altre attività didattiche e il relativo sostegno organizzativo e logistico;

i) la gestione dell'intero processo di definizione e proposta dell'offerta formativa nel rispetto dei limiti e dei vincoli normativi, in coerenza con le linee d'indirizzo formulate dall'Ateneo;

l) l'utilizzazione delle risorse di docenza per la didattica al fine di soddisfare le esigenze dei Corsi di studio;

m) la formulazione al Rettore della proposta di chiamata dei Docenti, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Professori di prima fascia per la chiamata di Professori di prima fascia, e dei Professori di prima e di seconda fascia per la chiamata di Professori di seconda fascia e dei Ricercatori;

n) l'attivazione degli insegnamenti previsti negli ordinamenti dei Corsi con affidamento dei compiti didattici in relazione alle richieste, tramite le Scuole ove esistenti, dei Consigli di Corso di studio;

o) la gestione del Personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, secondo le norme vigenti, avanzando al Rettore le richieste di spazi, personale e risorse finanziarie in relazione alle esigenze gestionali e di sviluppo delle attività di ricerca, di didattica e di terza missione di sua competenza;

p) la segnalazione, agli Uffici competenti, della necessità di interventi di manutenzione dei locali assegnati al Dipartimento e della cura dei locali e delle attrezzature in dotazione.

**Art. 4 - AFFERENZE DEL PERSONALE DOCENTE E ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO.**

1. Al Dipartimento afferisce il numero di Docenti previsto dall'art. 21, comma 6, dello Statuto e dall'art. 2, comma 2, lett. b), della legge n. 240/2010.
2. Ciascun Docente afferisce a un solo Dipartimento. All'atto della presa di servizio presso l'Università, i Docenti afferiscono al Dipartimento che ne ha disposto la chiamata; tale afferenza viene mantenuta per l'eventuale completamento di anno e per l'anno accademico successivo.
3. Il Docente, il quale intenda afferire a un altro Dipartimento, è tenuto a inoltrare idonea richiesta al Dipartimento di destinazione, che delibera con le modalità indicate nell'art. 21, comma 7, dello Statuto di Ateneo.
4. La delibera di accoglimento della proposta di afferenza viene trasmessa al Consiglio di Amministrazione, per la relativa approvazione. Dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, il docente si intende trasferito al nuovo Dipartimento. Contro le suddette deliberazioni è ammesso ricorso al Rettore entro trenta giorni.
5. Le modalità di afferenza al Dipartimento del personale docente sono disciplinate all'art. 21, comma 7, dello Statuto.
6. L'assegnazione di Personale tecnico-amministrativo al Dipartimento è disciplinata dall'art. 21, comma 8, dello Statuto.
7. Le competenze e le funzioni del Responsabile Amministrativo-Gestionale e dei ruoli organizzativi presenti nel Dipartimento sono definite negli atti e nei provvedimenti organizzativi dell'Ateneo. In particolare, il Responsabile Amministrativo-Gestionale gestisce le procedure di spesa e il *budget* annuale e pluriennale del Dipartimento, con l'approvazione dei gruppi di ricerca nella gestione dei fondi a loro specificamente assegnati.

**Art. 5 - UNITÀ.**

1. Il Dipartimento, ai sensi dell'art. 21, comma 9, dello Statuto, può costituire Unità, corrispondenti a particolari ambiti disciplinari o funzionali a specifiche esigenze di ricerca.
2. Le Unità rappresentano l'aggregazione di Docenti caratterizzati da affinità culturali, disciplinari e scientifiche.
3. Le Unità possono essere costituite previa proposta motivata proveniente da un numero di Docenti non inferiore a dieci; la loro costituzione deve essere deliberata, dal Consiglio di Dipartimento, a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto. Previa richiesta scritta, possono fare parte di una Unità i Titolari di assegno di ricerca e i Dottorandi, che presentino affinità culturali, disciplinari e scientifiche. I Titolari di assegno di ricerca e i Dottorandi, i quali non hanno diritto di voto, non possono essere computati al fine della numerosità minima necessaria per la costituzione di una Unità.
4. Ciascuna Unità può essere sciolta per autonoma decisione dei Docenti aggregati nella medesima, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e con la successiva presa d'atto del Consiglio di Dipartimento. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare lo scioglimento di una Unità, ove il numero dei suoi componenti sia sceso sotto la numerosità minima per due anni consecutivi.
5. L'afferenza a una delle Unità avviene su domanda individuale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti la medesima. Non è consentita l'afferenza contemporanea a più

Unità.

6. Le Unità si costituiscono entro il giorno 10 gennaio di ogni anno; entro 60 giorni dalla costituzione dell'Unità, il Direttore indice le elezioni per il Coordinatore dell'Unità stessa. I componenti di ciascuna Unità eleggono, al loro interno, il Coordinatore, secondo le modalità definite con apposito Regolamento. L'elettorato attivo spetta ai Professori di prima e di seconda fascia, ai Ricercatori e agli Assistenti del ruolo ad esaurimento facenti parte dell'Unità; l'elettorato passivo spetta ai Professori di prima e di seconda fascia facenti parte dell'Unità. L'elezione del Coordinatore richiede la stessa maggioranza prevista per l'elezione del Direttore del Dipartimento, con riferimento alla composizione numerica della Unità.

7. Il Coordinatore può designare, fra i Professori di prima e di seconda fascia della Unità, un Coordinatore-vicario, che lo supplisce in tutte le funzioni nei casi di impedimento o assenza, anche determinati da cessazione dalla carica.

8. Il Consiglio di Dipartimento, ove possibile, assegna a ciascuna Unità, a tempo indeterminato, uno spazio unitario e, nei limiti delle disponibilità, le strutture e il personale necessari per la sua attività e il funzionamento dei servizi afferenti all'Unità.

9. Ogni Unità ha autonomia sul piano degli indirizzi dell'attività scientifica e su quello organizzativo, e collabora con il Direttore e gli Organi di governo del Dipartimento nelle attività di verifica del rendimento del Personale docente e tecnico-amministrativo alla stessa afferente.

10. Per ogni periodo di esercizio annuale, il Consiglio di Dipartimento determina, su richiesta di ciascun Coordinatore, la suddivisione dei fondi disponibili tra le diverse Unità, fermo restando che la contabilità dovrà comunque essere inserita nel bilancio del Dipartimento e gestita secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Ogni Unità è responsabile per la gestione dei fondi, così attribuiti, nelle persone del suo Coordinatore e degli altri Componenti gli Organi in cui risulti articolata e in ragione dei poteri deliberativi effettivamente esercitati. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, può autorizzare l'assunzione autonoma di spese da parte di ciascuna Unità, entro limiti definiti dalla stessa delibera autorizzativa.

11. Per quanto riguarda ulteriori esigenze di funzionamento delle Unità, possono essere adottati appositi Regolamenti che debbono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio di Dipartimento, che delibera con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

#### **Art. 6 - ORGANI DEL DIPARTIMENTO.**

1. Sono Organi del Dipartimento:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio;
- c) la Giunta.

#### **Art. 7 - DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO E COMMISSIONE DI COORDINAMENTO ED INDIRIZZO.**

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento; ha funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del medesimo ed è responsabile del suo funzionamento, nonché della sua gestione e organizzazione. Lo stesso è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli Organi collegiali, sovrintende all'attività di ricerca, e ne sottopone la valutazione al Consiglio di Dipartimento, e alla ripartizione dei compiti didattici, d'intesa con i Presidenti dei Corsi di studio, tra Professori e Ricercatori del Dipartimento,

secondo le linee di indirizzo di Ateneo sulla programmazione didattica. Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Per motivi di urgenza, assume, con proprio decreto, gli atti di competenza del Consiglio e della Giunta, quando non sia possibile la tempestiva convocazione di detti Organi, sottoponendo tali atti alla ratifica dell'Organo competente nella prima seduta successiva, da effettuarsi, di regola, non oltre 30 giorni utili dall'emanazione del decreto.

3. Il Direttore, inoltre:

a) convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento e la Giunta;

b) cura l'esecuzione delle delibere adottate;

c) tiene i rapporti con l'Amministrazione dell'Ateneo;

d) sottoscrive gli atti aventi rilevanza esterna di sua competenza;

e) partecipa, di diritto, al Consiglio della Scuola, ex art. 23 dello Statuto, ove costituita;

f) è responsabile del corretto uso dei beni mobili e delle attrezzature dipartimentali per l'attività didattica e di ricerca;

g) fissa le linee operative relative al processo di definizione dell'offerta formativa sulla base delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Dipartimento e ne cura gli adempimenti relativi, d'intesa con i Presidenti dei Corsi di studio;

h) verifica le procedure di spesa del Dipartimento gestite dal Responsabile Amministrativo-Gestionale e monitora, in via sistematica, la gestione del budget annuale e pluriennale del Dipartimento;

i) partecipa ai processi di misurazione e valutazione della performance del personale tecnico-amministrativo, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa e, in particolare, dal Piano integrato della performance di Ateneo;

j) attua gli adempimenti di competenza in materia di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia e dai Regolamenti di Ateneo e può designare, all'uopo, un proprio Delegato;

k) secondo i limiti previsti dal vigente Regolamento, autorizza con proprio atto, o sottoscrive quale Direttore del Dipartimento, e, su delega del Rettore, in rappresentanza dell'Università, insieme al responsabile della commessa, i contratti in materia di attività svolte dal Personale docente nell'ambito dei rapporti con terzi;

l) è tenuto, quale responsabile della struttura, a relazionare, tempestivamente, al Rettore in merito ai fatti dei quali abbia direttamente o indirettamente conoscenza, che appaiano potenzialmente rilevanti sotto il profilo disciplinare, riferibili al Personale tecnico-amministrativo, ai fini dell'attivazione delle procedure previste (entro i termini perentori stabiliti) dall'art. 55-bis del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., e dal C.C.N.L. di comparto;

m) è tenuto, quale responsabile della struttura, a relazionare, tempestivamente, al Rettore in merito ai fatti dei quali abbia direttamente o indirettamente conoscenza, che appaiano potenzialmente rilevanti sotto il profilo disciplinare, riferibili al Personale docente, onde sia consentito allo stesso l'esercizio delle competenze previste (entro i termini perentori stabiliti) dall'art. 10 della legge n. 240/2010 e s.m.i., nonché dall'art. 19 dello Statuto;

n) sottoscrive, su delega del Rettore e in rappresentanza dell'Università, gli atti relativi a

donazioni, atti di liberalità, lasciti e contratti;

o) predispone, entro il 30 aprile di ogni anno, la relazione illustrativa dell'attività svolta dal Dipartimento nell'esercizio precedente, dando atto, succintamente, dei risultati raggiunti dal Dipartimento in ambito scientifico e didattico;

p) autorizza l'uso dei mezzi e delle attrezzature necessari all'attività dei Dottorandi di ricerca e alla preparazione delle tesi di laurea assegnate nei Corsi di studio di riferimento, fatta eccezione per il materiale bibliografico e delle banche-dati appartenenti al Dipartimento, la cui disciplina può essere definita da apposito Regolamento.

4. Il Direttore del Dipartimento è eletto dal Consiglio tra i Professori di prima fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno, e per i quali il numero di anni di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, sia almeno pari alla durata del mandato. L'elettorato passivo è esteso ai Professori di seconda fascia, nel caso di indisponibilità di Professori di prima fascia o di mancato raggiungimento, per due votazioni, del quorum previsto per l'elezione del Direttore.

5. L'elettorato attivo è costituito da tutti i Componenti il Consiglio di Dipartimento, convocati dal Decano del Dipartimento, vale a dire dal Professore di prima fascia con maggiore anzianità di ruolo, il quale nomina anche la Commissione elettorale, che presiede, e che è complessivamente composta da almeno tre e da non più di cinque Componenti, con facoltà di designazione di Componenti supplenti.

6. La data per la votazione è fissata, dal Decano del Dipartimento, in tre giornate distinte, almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato, o entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, del Direttore.

7. Per l'elezione del Direttore è richiesta:

a) la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nella prima votazione;

b) la maggioranza assoluta dei voti espressi, nella seconda votazione;

c) la maggioranza relativa, nella terza votazione. Alla terza votazione, in caso di parità fra due o più Professori, risulta eletto quello con maggiore anzianità in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello più anziano anagraficamente.

8. Al termine della votazione, il Presidente della Commissione elettorale trasmette il verbale delle operazioni elettorali al Rettore, affinché questi provveda al Decreto di nomina.

9. Il Direttore, nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni solari e non può essere rieletto, consecutivamente, più di una volta. L'intervallo di tempo, che deve trascorrere per poter assumere il terzo mandato, dopo aver espletato due mandati consecutivi, deve essere almeno pari alla durata di un mandato. Un mandato si considera espletato, quando sia stata superata la metà della sua durata.

10. Nel caso in cui il Direttore cessi dalla carica, per qualsiasi motivo, in corso di mandato, le elezioni devono essere indette per lo scorcio del mandato in corso.

11. Il Direttore designa, fra i Professori del Dipartimento, un Vice Direttore, che lo supplisce in tutte le sue funzioni, nei casi di impedimento o di assenza, anche determinato da cessazione dalla carica; in quest'ultimo caso, ai soli fini amministrativo-contabili e fino all'entrata in carica del nuovo eletto. Il Vice Direttore è nominato con Decreto del Rettore e resta in carica, fatta salva la possibilità di revoca da parte del Direttore, per la durata del mandato del Direttore.

12. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Direttore può avvalersi di Delegati, con deleghe specifiche, nominati con proprio provvedimento, nel quale sono previsti i compiti e gli ambiti di competenza. I Delegati rispondono direttamente al Direttore del loro operato relativamente ai compiti loro attribuiti.

13. Per quanto riguarda l'attività di carattere amministrativo-contabile, il Direttore è coadiuvato dal Responsabile Amministrativo-Gestionale di Dipartimento, che provvede agli adempimenti di sua competenza o delegatigli, anche con mezzo informatico, dal Direttore.

14. In qualità di Dirigente per la Sicurezza, può avvalersi di collaboratori appartenenti al Dipartimento (sia Docenti sia Personale tecnico-amministrativo), che lo coadiuvino al fine di ottemperare alle norme in materia di sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i) e protezione dell'ambiente (d.lgs. n. 152/2006). Il Direttore può all'uopo designare un proprio Delegato e costituire un'apposita Commissione da lui presieduta.

15. Il Direttore dovrà acquisire il parere preventivo del Centro di Servizi per la Salute, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, nelle seguenti ipotesi:

- predisposizione del piano triennale di interventi migliorativi in materia di sicurezza;
- acquisto di nuove apparecchiature;
- variazione di destinazione d'uso dei locali.

16. Per tutte le attività di natura strategica e le relative ricadute di carattere organizzativo, il Direttore è affiancato dalla Commissione di Coordinamento ed Indirizzo, espressione della composizione multidisciplinare del Dipartimento. La Commissione è composta da otto Docenti eletti e dal Direttore che la presiede, e resta in carica per la durata del mandato di quest'ultimo. I membri di tale Commissione possono assumere anche la qualifica di Delegati del Direttore di cui al comma 12 del presente articolo.

La Commissione è eletta dai ricercatori e dai professori associati e ordinari del Dipartimento, ciascuno dei quali può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze. L'elettorato passivo è costituito dai professori ordinari. Le elezioni vengono indette dal Decano, che presiede e nomina la Commissione elettorale, seguendo le norme stabilite nell'art. 12, comma 4 di questo Regolamento. Le candidature devono essere presentate al Decano del Dipartimento almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le regole generali in materia di elezioni di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

In caso di cessazione, per validi e giustificati motivi, dalla qualità di membro della Commissione di Coordinamento, il Decano procede alla indizione delle elezioni per la sostituzione dei membri cessati, seguendo le norme sopra specificate. Ciascun elettore può esprimere un numero di preferenze pari a  $\frac{3}{8}$  del numero di componenti da sostituire (arrotondando il numero di preferenze al primo intero superiore).

La Commissione di Coordinamento ed Indirizzo ha il compito di coadiuvare il Direttore nella definizione e sviluppo delle strategie del Dipartimento. In particolare, la Commissione di Coordinamento ha il compito di predisporre il Piano di sviluppo strategico del Dipartimento, individuando gli obiettivi da perseguire e le modalità ed i criteri per il loro raggiungimento. Viene altresì affidata alla Commissione di Coordinamento, nell'ambito dei processi di valorizzazione delle risorse umane, l'attività istruttoria e di proposta al Consiglio di Dipartimento delle modalità di sviluppo dell'organico per quanto attiene la componente del

personale docente, nel quadro più ampio delle politiche di Ateneo, compresi gli aspetti relativi alle risorse disponibili.

La Commissione supervisiona i processi di progettazione dell'Offerta Formativa, nonché quelli relativi alla revisione della struttura dei singoli Corsi di Studio.

La Commissione di Coordinamento ha anche un compito di raccordo e supervisione, in un'ottica di strategia unitaria, delle attività sviluppate dai Delegati del Direttore, dai Presidenti di Corso di Studio e dalle Commissioni di Dipartimento sui temi della didattica, della ricerca, dell'internazionalizzazione, della terza missione e dei servizi agli studenti.

Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno cinque membri, i quali non possono inviare al loro posto sostituti non eletti.

#### **Art. 8 - CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO.**

1. Fanno parte del Consiglio:

- i Docenti;
- una rappresentanza del Personale tecnico-amministrativo in misura pari al 10% della componente, con un minimo di tre;
- il Responsabile Amministrativo-Gestionale di Dipartimento, che funge anche da segretario del Consiglio, ove non sia altrimenti disposto;
- un Rappresentante dei Titolari di assegni di ricerca operanti presso il Dipartimento;
- un Rappresentante degli iscritti alle Scuole di specializzazione di competenza del Dipartimento;
- una rappresentanza degli Studenti iscritti ai Corsi di laurea, di laurea magistrale e dottorato di ricerca di competenza del Dipartimento, per un numero complessivo, per tutti i Dipartimenti dell'Ateneo, pari a ottanta membri ripartiti, tra i vari Dipartimenti, con provvedimento del Senato Accademico.

La mancata individuazione di una o più rappresentanze non incide sulla valida costituzione dell'Organo.

2. I Componenti eletti nel Consiglio di Dipartimento durano in carica tre anni solari, ad esclusione dei membri della rappresentanza studentesca, che durano in carica due anni. I Componenti eletti non possono essere rieletti consecutivamente per più di una volta.

3. I Titolari di assegni di ricerca operanti presso il Dipartimento eleggono un Rappresentante, il quale sarà validamente eletto, solo se abbia partecipato alla votazione la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

4. Il Consiglio si riunisce, di norma, con cadenza almeno quadrimestrale ed è convocato dal Direttore o su richiesta scritta di almeno un quarto dei suoi Componenti. Di norma, la convocazione del Consiglio avviene, mediante comunicazione inviata per posta elettronica all'indirizzo dell'Ateneo di ciascuno dei suoi Componenti, almeno cinque giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza, a discrezione del Direttore, il Consiglio può essere convocato, con la medesima modalità, non meno di ventiquattro ore prima della riunione. Il Consiglio di Dipartimento può riunirsi per via telematica, su decisione del Direttore del Dipartimento.

5. La partecipazione alle sedute degli Organi collegiali costituisce preciso dovere di tutti i suoi

Componenti, che sono tenuti a giustificare obbligatoriamente l'assenza per iscritto, anche tramite mezzi informatici.

6. In caso d'impedimento o di assenza del Responsabile Amministrativo-Gestionale, le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da un membro di diritto designato dal Direttore del Dipartimento.

7. Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio di Dipartimento, in occasione della discussione su specifici argomenti, senza diritto di voto, coloro, i quali partecipino all'attività del Dipartimento, pur non facenti parte del Consiglio, nonché, a titolo gratuito, esperti, anche di Enti esterni, di materie sulle quali il Consiglio sia chiamato a deliberare.

8. Il Consiglio delibera validamente a maggioranza dei presenti, che rappresentino almeno la metà più uno dei Componenti il Consiglio medesimo, fatte salve le diverse maggioranze e i diversi *quorum* previsti da specifiche disposizioni di legge, dello Statuto e del presente Regolamento.

9. In caso di parità di voto, prevale il voto del Direttore del Dipartimento.

10. Gli assenti giustificati per iscritto, anche con mezzi telematici, non sono computati nella determinazione del *quorum* per la validità della seduta.

11. I Componenti il Consiglio di Dipartimento in congedo o in aspettativa vengono convocati alle sedute e, se assenti, sono considerati giustificati.

12. Per le deliberazioni aventi a oggetto chiamate e afferenze al Dipartimento, il Consiglio di Dipartimento opera in composizioni ristrette, con le maggioranze previste dal vigente "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione legge 240/2010" e sue eventuali modificazioni e integrazioni. Le funzioni di Segretario verbalizzante delle relative sedute sono svolte dal Professore designato dal Direttore.

13. Il Direttore del Dipartimento può indire la votazione a scrutinio segreto, per le deliberazioni riguardanti le persone e nel caso in cui lo abbia richiesto almeno un quinto dei Componenti presenti.

14. Nessun Componente il Dipartimento può partecipare alla seduta, o alla parte della seduta, in cui si discuta un argomento che lo riguardi personalmente, o riguardi il suo coniuge, un suo parente entro il quarto grado o un suo affine entro il quarto grado. Il Componente, pertanto, è tenuto ad allontanarsi e si dovrà procedere alla verifica del numero legale per la validità dell'adunanza, considerando giustificata l'assenza del Componente interessato, il quale, esaurito l'argomento che lo riguardi, o che riguardi il suo coniuge, un suo parente entro il quarto grado o un suo affine entro il quarto grado, potrà rientrare.

15. Per quanto riguarda l'attribuzione dei compiti didattici, l'interessato può partecipare alla seduta, senza diritto di voto.

16. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale a cura del Responsabile Amministrativo-Gestionale o del Professore che abbia svolto la funzione di Segretario.

#### **Art. 9 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO.**

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo che definisce la Missione del Dipartimento e ne

delibera la programmazione e la gestione delle attività.

2. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore, in seduta ordinaria, almeno quattro volte l'anno:

a) entro il 31 marzo, per l'approvazione del bilancio consuntivo;

b) entro il 30 giugno;

c) entro il 30 settembre;

d) entro il 15 dicembre, per l'approvazione del bilancio preventivo.

3. Il Consiglio esercita, in modo esclusivo, le seguenti funzioni:

a) predispone e approva i piani triennali di sviluppo;

b) nel contesto della programmazione didattica, delibera in merito all'esercizio delle competenze previste dalla vigente normativa e dai Regolamenti di Ateneo, in materia di assegnazione, al Personale docente, dei compiti e delle responsabilità didattiche, degli affidamenti degli insegnamenti, e dei conferimenti dei contratti per attività di insegnamento, anche a *visiting professor*;

c) formula la proposta di chiamata dei Docenti, con le maggioranze previste nel "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione legge n. 240/2010" e successive modificazioni ed integrazioni;

d) delibera in merito alle richieste di afferenza dei Docenti;

e) approva, a maggioranza assoluta, le modifiche al Regolamento di funzionamento del Dipartimento;

f) definisce i criteri per la gestione delle risorse umane e per l'utilizzo dei mezzi e degli strumenti in dotazione;

g) approva l'istituzione e l'attivazione di nuovi Corsi di studio e la loro organizzazione per quanto di competenza, autonomamente o coordinatamente ad altri Dipartimenti, eventualmente mediante le Scuole, ove costituite;

h) approva l'istituzione e l'attivazione di nuovi Corsi di dottorato di ricerca, Scuole di specializzazione, Master universitari, Corsi di perfezionamento e di alta formazione, Scuole di studi superiori, tirocini formativi attivi, percorsi abilitanti speciali e altre attività didattiche con il relativo supporto organizzativo e logistico;

i) delibera relativamente alla richiesta agli Organi di governo dell'Ateneo di spazi, personale e risorse finanziarie in relazione alle esigenze gestionali e di sviluppo delle attività di ricerca e didattiche di competenza del Dipartimento.

4. Il Consiglio, ferme restando le sue competenze esclusive, può delegare alla Giunta, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto, le funzioni indicate nell'art.11.

5. Al Consiglio di Dipartimento compete ogni altra attribuzione demandata dalla Legge e dalle delibere degli Organi accademici.

---

**Art. 10 - GIUNTA DI DIPARTIMENTO.**

1. La Giunta di Dipartimento coadiuva il Direttore nell'esercizio delle funzioni attribuitegli ed esercita funzioni propositive e deliberative assegnate dal successivo art. 11.

2. Fanno obbligatoriamente parte della Giunta:

- il Direttore di Dipartimento, che la presiede; lo stesso è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Direttore;

- i Presidenti dei Corsi di Laurea e il Coordinatore del Consiglio di Studi Unificato;

- cinque rappresentanti, di cui: un Professore di prima fascia, un Professore di seconda fascia, un Ricercatore, un'unità di Personale tecnico-amministrativo, uno tra gli Studenti eletti nel Consiglio di Dipartimento. Detti Rappresentanti sono eletti, entro sessanta giorni dalla attivazione del Dipartimento, secondo le norme dettate da apposito Regolamento;

- il Responsabile Amministrativo-Gestionale, che funge anche da segretario.

3. I Delegati del Direttore e il Vice Direttore possono partecipare, su richiesta del Direttore, ai lavori della Giunta, senza diritto di voto. Ove il Vice Direttore partecipi ai lavori della Giunta in sostituzione del Direttore, in quanto assente o impedito, ha diritto di voto.

4. La Giunta dura in carica tre anni solari. La componente studentesca dura in carica due anni. I Componenti eletti non possono essere rieletti, consecutivamente, per più di una volta.

5. La Giunta è convocata dal Direttore di sua iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno quattro dei suoi Componenti.

6. Di norma, la convocazione dei Componenti la Giunta avviene mediante comunicazione inviata, per posta elettronica, all'indirizzo dell'Ateneo di ciascuno dei suoi Componenti, almeno tre giorni prima della data di riunione. In caso di urgenza, a discrezione del Direttore, la Giunta può essere convocata, con la medesima modalità prima indicata, non meno di ventiquattro ore prima della riunione. La Giunta può riunirsi, anche in via telematica, su decisione del Direttore del Dipartimento.

7. Per la validità delle riunioni della Giunta, è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi Componenti, sottratti i Componenti che abbiano giustificato, per iscritto, la loro assenza. Le votazioni avvengono secondo le stesse modalità stabilite per le votazioni del Consiglio di Dipartimento. La Giunta redige il verbale delle sedute.

---

**Art. 11 - COMPETENZE DELLA GIUNTA DI DIPARTIMENTO.**

1. La Giunta di Dipartimento, oltre a coadiuvare il Direttore di Dipartimento e ad avere proprie funzioni istruttorie e propositive, esercita le funzioni deliberative delegate dal Consiglio di Dipartimento. Tra queste, il Consiglio di Dipartimento può delegare:

a) la formulazione della proposta di *budget* previsionale, da presentare al Dipartimento per l'approvazione finale;

b) l'accettazione di contributi liberali da parte di terzi;

c) l'accettazione di contributi per sponsorizzazioni;

- d) l'autorizzazione a partecipazioni a bandi e progetti, (limitatamente alla prima fase), a convegni e a iniziative diverse;
- e) la programmazione sull'utilizzazione delle risorse di docenza per la didattica al fine di soddisfare le esigenze dei Corsi Master, di Perfezionamento, di alta formazione, dei tirocini formativi e di altre iniziative formative a mercato;
- f) l'autorizzazione ad accordi anche di cooperazione internazionale fra Atenei;
- g) l'autorizzazione alla promozione dei Premi di laurea e alle attività di natura amministrativa e gestionale connesse;
- h) l'approvazione dei Bandi relativi alla mobilità internazionale;
- i) la presa d'atto o l'autorizzazione, secondo i limiti previsti dal vigente Regolamento, della stipula, da parte del Direttore del Dipartimento, dei contratti in materia di attività svolte dal Personale docente nell'ambito dei rapporti con terzi relativamente ad importi inferiori ai 100.000 euro.
- l) le funzioni deliberative aventi oggetto le proposte inerenti al rilascio delle autorizzazioni alle variazioni e alle rimodulazioni del budget relativamente alle funzioni di sua competenza.
- Il Consiglio può revocare le funzioni delegate in qualsiasi momento. Analogamente il Consiglio può delegare altre funzioni alla Giunta, fatti salvi i limiti previsti da norme di legge e dall'articolo 9 del presente Regolamento.

#### **Art. 12 - NORME GENERALI SULLE ELEZIONI NELL'AMBITO DEL DIPARTIMENTO.**

1. Tutte le votazioni relative a elezioni si svolgono con voto segreto.
2. L'elettore può esprimere una sola preferenza.
3. In caso di parità di voti riportati, ove non sia altrimenti specificato dalle norme di legge, prevale chi abbia la maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, chi abbia la maggiore anzianità anagrafica.
4. Ogni operazione elettorale a scrutinio segreto è svolta da una Commissione, formata da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti del Dipartimento aventi diritto all'elettorato attivo, nominata dal Direttore del Dipartimento, fatta salva la nomina della Commissione elettorale per l'elezione del Direttore del Dipartimento, che è nominata dal Decano del Dipartimento.
5. Il Docente più anziano in ruolo, facente parte della Commissione, presiede le sedute; le funzioni di Segretario sono svolte dal Docente con minore anzianità di ruolo.
6. Di ogni elezione, la Commissione elettorale, alla medesima preposta, redige apposito verbale e lo trasmette, tempestivamente, agli Organi competenti.
7. La Commissione elettorale cura l'inserimento del verbale nell'archivio del Dipartimento, con allegate tutte le schede e ogni altra documentazione utile.
8. In caso di decadenza, di trasferimento, di dimissioni o di sopraggiunto impedimento, per più di tre mesi, di un Componente eletto in qualsiasi Consesso, il Direttore del Dipartimento indice tempestivamente, sentito il Consiglio di Dipartimento, le elezioni per la sua sostituzione.
9. Il mandato del nuovo eletto scadrà contemporaneamente a quello degli altri Componenti.

### **Art. 13 - COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI.**

1. Nell'ambito del Dipartimento è istituita la Commissione paritetica Docenti-Studenti.

2. La Commissione paritetica ha i seguenti compiti:

a) attività di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica e dell'attività di servizio agli studenti da parte dei Docenti;

b) individuazione degli indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attività;

c) formulazione di pareri sull'istituzione, attivazione e disattivazione di Corsi di studio.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Commissione redige una relazione secondo quanto previsto dalla normativa in tema di assicurazione della qualità e la trasmette al Direttore di Dipartimento, ai Presidenti dei Consigli di Corso di Studio attivati dal Dipartimento, al Coordinatore del Presidio della Qualità di Ateneo e al Coordinatore del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, per la successiva trasmissione all'ANVUR.

3. Nello svolgimento dei propri compiti, la Commissione può formulare pareri e proposte alle strutture e agli Organi interessati.

4. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

5. La composizione della Commissione Paritetica prevede una parità delle componenti Docenti/Studenti, nominati dal Consiglio di Dipartimento e una equa rappresentatività di tutti i Corsi di Studio del Dipartimento. La componente studentesca, formata da Studenti regolarmente iscritti a Corsi di studio attivati dal Dipartimento, è designata, dai Rappresentanti degli Studenti eletti nel Consiglio di Dipartimento, fra i Rappresentanti degli Studenti eletti nei Corsi di studio attivati dal Dipartimento.

6. La Componente docente dura in carica per un quadriennio, con possibilità di rinnovo; la Componente studentesca viene rinnovata con cadenza biennale.

7. I Componenti la Commissione dovranno ricevere idonea formazione, in materia di assicurazione della qualità, dai Presidenti dei Corsi di studio, o loro Delegati, attivati dal Dipartimento.

8. La Commissione è presieduta dal Docente con maggiore anzianità di ruolo o da altro membro della componente docente designato dalla Commissione stessa.

### **Art. 14 – LE COMMISSIONI DI DIPARTIMENTO RELATIVE ALLA DIDATTICA, ALLA RICERCA E ALL' INTERNAZIONALIZZAZIONE**

1. Sono costituite tre Commissioni di Dipartimento il cui compito principale è quello di istruire processi e svolgere un'attività di consulenza nell'ambito della Didattica, della Ricerca e dei processi di Internazionalizzazione.

2. La Commissione didattica, in stretta relazione con il Direttore, la Commissione di Coordinamento ed Indirizzo ed il Presidente del CUCS, svolge funzioni istruttorie e di consulenza in materia di didattica e di servizi allo studente.

3. La Commissione Didattica è costituita da quattro Componenti, nominati dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore. Di essi fa parte il Delegato alla Didattica che presiede la Commissione. Ai lavori della Commissione Didattica possono partecipare liberamente, senza

diritto di voto, tutti i docenti afferenti al Dipartimento, su invito della stessa.

4. La Commissione Ricerca, in stretta relazione con il Direttore e la Commissione di Coordinamento ed Indirizzo, svolge funzioni istruttorie e di consulenza in materia di attività di ricerca.

5. La Commissione Ricerca è costituita da quattro Componenti, nominati dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore. Di essi fa parte il Delegato alla Ricerca che presiede la Commissione. Ai lavori della Commissione Ricerca possono partecipare liberamente, senza diritto di voto, tutti i docenti afferenti al Dipartimento, su invito della stessa.

6. La Commissione Internazionalizzazione, in stretta relazione con il Direttore, svolge funzioni istruttorie e di consulenza in materia di internazionalizzazione delle attività di ricerca e didattica nonché eventuali funzioni deliberative nelle materie indicate dai Consigli di Corso di studio. In particolare, svolge le seguenti funzioni:

a) elaborazione delle strategie di internazionalizzazione del Dipartimento in sintonia con le strategie di internazionalizzazione dell'Ateneo;

b) promozione e gestione delle attività di cooperazione internazionale in ambito sia Erasmus + che extra Unione Europea in collaborazione con gli organi dell'Ateneo; ciò include le attività di scambio studenti, scambio docenti, supporto a progetti di ricerca europei, elaborazione ed esecuzione di altri progetti previsti nell'ambito del Programma Erasmus + o previsti negli accordi bilaterali;

c) promozione e gestione dei programmi di doppia titolazione o di titolazione congiunta in collaborazione con i Consigli dei Corsi di Laurea;

d) collaborazione, nell'ambito dei progetti di Cooperazione allo sviluppo dell'Ateneo, alle attività del Cuci.

7. La Commissione Internazionalizzazione è costituita da almeno sette Componenti, nominati dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore. Di essi fa parte il Delegato all'Internazionalizzazione che presiede la Commissione. In particolare, tra i componenti della Commissione, oltre al Delegato si rilevano:

a) un coordinatore dei programmi europei di mobilità internazionale degli studenti;

c) un coordinatore dei programmi europei di mobilità internazionale dei docenti;

d) un rappresentante del CUCI;

e) un coordinatore per i programmi "WORLDWIDE" di Ateneo;

f) un coordinatore per l'attuazione dei doppi titoli;

g) un rappresentante dell'area amministrativa.

8. La predetta Commissione può essere integrata con altri componenti nominati dal Dipartimento cui affidare la responsabilità di specifici progetti o aree di attività. Ai lavori della Commissione Internazionalizzazione possono partecipare liberamente, senza diritto di voto, tutti i docenti afferenti al Dipartimento, su invito della stessa.

9. Tutte le Commissioni operanti nel Dipartimento, comprese quelle non regolate dal presente Regolamento, sono tenute a redigere un breve verbale delle riunioni con l'ordine del giorno trattato e l'indicazione dei presenti.

#### **Art. 15 - PRESIDIO DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO.**

1. Il Dipartimento prevede la costituzione del Presidio di assicurazione della qualità delle attività del Dipartimento, conferendogli un ruolo di supporto al Presidio di Assicurazione della Qualità di Ateneo per rendere maggiormente efficaci le politiche di assicurazione della qualità nell'ambito della Ricerca, della Didattica e della Terza Missione.

2. Al Presidio sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) monitorare i processi, gli inter-processi e le procedure di Assicurazione della Qualità, di autovalutazione, riesame e miglioramento dei Corsi di Studio, di Ricerca e di Terza Missione a livello di Dipartimento;
- b) assicurare il corretto flusso informativo da e verso il Presidio di Assicurazione della qualità, il Nucleo di Valutazione e le Commissioni paritetiche Docenti-Studenti del Dipartimento;
- c) proporre al Presidio di Assicurazione della Qualità l'adozione di strumenti comuni per l'Assicurazione della qualità e l'erogazione di attività formative ai fini della loro applicazione;
- d) fornire supporto ai corsi di studio, ai RAQ, ai GAV dei Corsi di Studio per le attività proprie dell'Assicurazione Qualità.

3. Il Presidio è composto da tre Professori di Ruolo e Ricercatori, da due Unità di Personale Tecnico e Amministrativo e da uno Studente. Tutti i Componenti della Commissione debbono possedere una adeguata preparazione in tema di certificazione della Qualità.

I Docenti e il Personale Tecnico Amministrativo vengono nominati dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, sentiti gli interessati.

4. Il Presidio è presieduto dal Professore con maggiore anzianità di ruolo.

---

#### **Art. 16 - MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO.**

1. Le proposte di modificazione o di integrazione del presente Regolamento devono essere approvate con la maggioranza assoluta dei Componenti il Consiglio di Dipartimento.

2. Ogni modificazione o integrazione del presente Regolamento, approvata dal Consiglio di Dipartimento, dovrà essere comunicata, a cura del Direttore, alle competenti Autorità accademiche e sarà resa operante con Decreto del Rettore secondo lo Statuto, il Regolamento generale e ogni altra previsione normativa.

---

#### **Art. 17 - LABORATORI DI RICERCA.**

1. Nell'ambito del Dipartimento possono essere costituiti Laboratori finalizzati a supportare particolari filoni di ricerca, di carattere interdisciplinare o di particolare specificazione. La costituzione di un nuovo Laboratorio o la soppressione di un Laboratorio esistente viene deliberata dal Consiglio del Dipartimento. L'afferenza ad uno o più Laboratori avviene su domanda individuale degli interessati. Terminata la fase di costituzione, sulle domande individuali deliberano, a maggioranza assoluta, i componenti del Laboratorio.

2. L'elenco dei Laboratori formati in fase di costituzione del Dipartimento è riportato nell'Allegato B del presente regolamento, mantenuto aggiornato a cura del Direttore.

3. I componenti del Laboratorio eleggono un Referente che dura in carica tre anni. L'elettorato attivo e quello passivo spettano ai professori di ruolo di prima e seconda fascia e ai ricercatori

facenti parte del Laboratorio.

---

**Art. 18 - REGOLAMENTI SU MATERIE SPECIFICHE.**

1. Su proposta del Direttore di Dipartimento o su proposta scritta di almeno un quinto dei Componenti il Consiglio di Dipartimento, il Consiglio di Dipartimento può adottare, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e nel rispetto dei principi espressi nel presente Regolamento, Regolamenti specifici su materie di interesse del Dipartimento.

---

**Art. 19. DISPOSIZIONE DI RINVIO. ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.**

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente nonché allo Statuto, ai Regolamenti interni d'Ateneo e ai Regolamenti approvati dal Consiglio di Dipartimento.

2. Il presente Regolamento, entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.